

## QUESITI RICORRENTI – aggiornamento al 3/9/2021

*Estratto dei quesiti pervenuti al Corpo Ispettivo dell'USR per il Piemonte*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	1
CERTIFICAZIONE VERDE .....	1
MISURE DI SICUREZZA E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO.....	4
EFFETTI DEL DL 111 SUL RAPPORTO DI LAVORO .....	5
CASI SPECIFICI.....	5

### Normativa di riferimento

- [Decreto Legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021](#)
- [DL 6 agosto 2021, n°111](#)
- [Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021](#)
- [Nota M.I. prot. n.1260 del 30/8/2021](#)
- [Protocollo d'intesa](#) per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021
- [Piano scuola 2021-2022](#),

### Certificazione Verde

**1) La prima dose del vaccino dà validità immediata al Green pass o si devono aspettare i 15 giorni?**

***Il Green Pass rilasciato a seguito di vaccinazione assume validità dopo 15 giorni dalla somministrazione della prima dose.***

L'articolo 9, [Decreto Legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021](#), specifica «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale».

**2) Esiste l'obbligo eventuale di Green pass nelle mense scolastiche per gli allievi dai 12 anni in poi? L'obbligo di possesso del Green Pass deve essere esteso anche agli studenti convittori e semiconvittori?**

***L'obbligo di Green Pass non è previsto per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.***

Il [DL 6 agosto 2021, n°111](#) istituisce dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 “*tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19*”. Detta disposizione non prevede

l'obbligo di possesso del Green Pass per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione.

**3) Per il controllo del GreenPass, chi può essere delegato dal Dirigente Scolastico per questa mansione, nel rispetto della normativa?**

***Il Dirigente Scolastico può delegare il personale della scuola. Non è prevista l'assegnazione dell'incarico a soggetti esterni.***

“Il [DL 6 agosto 2021, n°111](#), stabilito l'obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “*i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie [...] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...*” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde, da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.” ([Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021](#)).

**4) L'esibizione del Green Pass deve essere quotidiana come parrebbe evincersi dalla norma? E se sì, come conciliare il controllo in istituti con numerosi plessi e con orari giornalieri dei docenti e del personale variabili?**

***La verifica del possesso della Certificazione Verde deve essere effettuata giornalmente, non essendo possibile acquisire il dato della durata della validità del certificato. Al momento la verifica avviene attraverso l'Applicazione “VerificaC19”, ma il Ministero sta implementando un sistema di verifica automatica attraverso il portale SIDI.***

“La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplice. Purtroppo, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l'anzidetta diversa durata della certificazione [...] e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode. [...] Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria”, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine di realizzare l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste. [...] limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, “restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l'App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso - fondato sull'utilizzo della piattaforma SIDI - non ne consentirà l'adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.”([Nota M.I. prot. n.1260 del 30/8/2021](#)).

5) È corretto recepire che il personale scolastico in possesso di Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione - permanente o temporanea - non è tenuto ad effettuare tamponi per l'accesso ai locali della scuola?

***Il personale in possesso di Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione non è tenuto ad effettuare tamponi per la durata dell'esenzione.***

Il Ministero della Salute - [circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.”

La [Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021](#) specifica inoltre che “Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione [...] deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani. Nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.”

6) Quali caratteristiche e requisiti deve possedere un documento attestante l'esenzione del lavoratore dalla vaccinazione per essere considerato valido?

***Il certificato di esenzione dovrà essere rilasciato da medici vaccinatori dei Servizi Sanitari Regionali o dei Medici di Medicina Generale di libera scelta degli assistiti. Essi dovranno contenere le informazioni essenziali di identificazione del lavoratore, la specifica dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”, la durata della certificazione, i dati identificativi e la firma del medico. Non potrà contenere ulteriori dati sanitari.***

Secondo quanto disposto dal Ministero della Salute ([circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#)) “fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. [...] Le certificazioni dovranno contenere: – i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); – la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; – la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); – Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); – Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); – Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).”

7) Per personale esterno che opera in mensa e per quello che è assegnato all'attività educativa per gli alunni disabili, chi deve assicurare il possesso del Green Pass?

**Al momento il possesso del Green Pass è previsto esclusivamente per il personale scolastico.**

“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”<sup>10</sup> per tutto il personale scolastico.” ([Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021](#)). L'applicazione del DL 111/2021 non riguarda, al momento, il personale non scolastico.

8) Solitamente scaglionando i gruppi classe i genitori degli alunni dell'infanzia accompagnano all'interno i bambini per preparare i lettini e aiutare i bambini nella sistemazione dell'armadietto. Come bisogna regolarsi con il controllo del Green Pass?

**Il controllo del possesso del Green Pass è previsto dalla norma esclusivamente per il personale scolastico.**

**E' necessario, tuttavia, ridurre l'accesso ai visitatori e consentire l'accompagnamento nella struttura ad un solo genitore o a persona maggiorenne delegata dai genitori.**

Il [Protocollo d'intesa](#) per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021 così riporta: “Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti il RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: [...] accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.”

## Misure di sicurezza e contenimento del contagio

9) Nel caso in cui gli alunni in classe possano avere un metro di distanza tra di loro, potranno non indossare la mascherina chirurgica ovvero non indossare niente o una mascherina di comunità?

**L'utilizzo della mascherina è previsto per le attività scolastiche, fatta eccezione per le attività sportive e per gli studenti con età inferiore ai 6 anni, indipendentemente dalla distanza interpersonale, rispetto alla quale la misura di almeno un metro è comunque raccomandata.**

Il [DL 6 agosto 2021, n° 111](#), dispone : “a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.

“L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su ([CTS verbale 124 del 8 novembre 2020](#)). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere. [...]

Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del “Piano scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.” ([Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021](#)).

10) **L’art 1 comma 3 del D.L. 111 del 6 agosto 2021 fa riferimento a protocolli e linee guida che potranno disciplinare la deroga all’obbligo di utilizzo delle mascherine se tutti gli studenti hanno completato il ciclo vaccinale o abbiano certificato di guarigione in corso di validità. La deroga sarà applicabile anche per il personale docente?**

***Al momento la norma prevede la deroga per gli studenti, che hanno completato il ciclo vaccinale o che abbiano certificato di guarigione in corso di validità.***

La citata norma si riferisce esplicitamente in via esclusiva alle classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Inoltre, le [Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico \(a.s. 2021-2022\)](#) del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni specificano: “ogni lavoratore, [...] anche se ha completato il ciclo vaccinale [...] dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico (laddove possibile), indossare un’appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo procedure consolidate”.

## Effetti del DL 111 sul rapporto di lavoro

11) **Quale sarà la procedura di inserimento "assenza ingiustificata per mancato possesso o esibizione di certificazione verde"?**

***Dovrebbe essere predisposta una specifica tipologia di assenza tra quelle già presenti nel sistema SIDI.***

## Casi specifici

12) **Lo scorso anno scolastico per le assenze superiori ai 3 giorni degli alunni dell’infanzia, il rientro necessitava della certificazione medica, come bisognerà regolarsi per questo anno scolastico?**

***Il Piano Scuola 2021-2022 non riporta alcuna indicazione specifica a riguardo, per cui restano in vigore le disposizioni dell’anno scolastico 2020/21, salvo diversa indicazione da parte della Regione Piemonte.***

In base al disposto del [Piano scuola 2021-2022](#), per quanto non aggiornato rispetto al precedente anno scolastico, 2020/21, trova conferma il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 80 compresi gli aspetti organizzativi definiti per il pre e post scuola”. Nel documento indicato si

legge: “Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffuse e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica”.

**13) Ho ricevuto una richiesta di attivazione della Didattica a distanza per l'anno scolastico 21/22 da parte della mamma di un allievo che nell'anno scolastico precedente risultava essere immunodepresso. Poiché permangono le stesse condizioni di salute, è ancora possibile l'attivazione della DAD?**

***La Didattica a Distanza è possibile per gli studenti immunodepressi che ne abbiano necessità attestata da documentazione medica specifica.***

Nel [Piano scuola 2021- 2022](#) viene confermata la possibilità della didattica a distanza per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie.

**14) Quali sono i criteri da tenere in considerazione per l’occupazione delle camere in un convitto, quando si presenti la necessità di ospitare almeno n. 2 convittori per stanza con servizi comuni?**

***Occorre operare una valutazione specifica relativa al distanziamento dei letti nella stanza, avvalendosi eventualmente della consulenza del RSPP.***

Il testo del [Piano scuola 2021- 2022](#), pag. 17, quando fa riferimento all’attività convittuale e semiconvittuale specifica: “Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative agli spazi e personale ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone: - un Piano di pulizia e igienizzazione approfondita [...] - Un piano di lavoro del personale Ata [...] - l’organizzazione dei turni di refezione - La destinazione d’uso degli spazi mensa - All'interno delle camere, qualora non sia possibile assegnare a ciascuno una camera singola va pianificato il distanziamento tra i letti.[...]”

**15) È possibile concedere l’utilizzo delle palestre e/o di altri locali scolastici, ad enti esterni per lo svolgimento di attività sportive?**

***Fatta salva la priorità di svolgimento delle attività didattiche, è possibile valutare la concessione dei locali esclusivamente in zona bianca, avendo cura di assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti riguardo pulizia e sanificazione dei locali.***

Il [Protocollo d’intesa](#) sottoscritto il 14 agosto 2021 riporta “Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione)”.

Il [Piano scuola 2021- 2022](#) a riguardo specifica: “Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li

ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.”

**16) È possibile accogliere, nelle scuole primarie e secondarie di 1°, gli studenti delle scuole di 2°, impegnati nei PCTO o per le attività di tirocinio ai sensi del DM 249/2010?**

***Sì, è possibile accogliere gli studenti impegnati nelle attività di tirocinio o nei PCTO, avendo cura di rispettare le prescrizioni in termini di salute e sicurezza connesse alle singole attività ed alla situazione emergenziale.***

Il [Piano scuola 2021- 2022](#) indica che “Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste”, indicazione che è confermata in maniera integrale nel [Protocollo d’intesa](#) sottoscritto il 14 agosto 2021, definendo le caratteristiche di realizzabilità dei PCTO da parte dell’ IISS del secondo ciclo di istruzione e di tutti i soggetti accoglienti.